



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 228 del 30/12/2022

**OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E L'ASSOCIAZIONE U.N.A. DI POGGIBONSI PER GLI ANNI 2023-2024 - APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **13:30** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E L'ASSOCIAZIONE U.N.A. DI POGGIBONSI PER GLI ANNI 2023-2024 - APPROVAZIONE.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

VISTA la LR n. 59 del 20 ottobre 2009 recante Norme tutela animali d'affezione, prevenzione del randagismo, anagrafe del cane che disciplina le modalità per il controllo della riproduzione, l'identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino;

VISTO il Decreto del Pres. Giunta Regionale, n.38/r del 4 agosto 2011: "Reg. di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali";

VISTO l'art. 29 della L.R. secondo cui i comuni provvedono, con oneri a proprio carico, alla cattura di cani vaganti attivando un servizio appositamente finalizzato, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio;

VISTO che l'art. 31, comma 2, della L.R. che definisce il canile sanitario, come la struttura a cui devono afferire tutti i cani catturati, o comunque recuperati;

VISTO l'art. 31 comma 5 della L.R. con cui si stabilisce che i comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari e, ove ciò non sia possibile, i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL o con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile;

VISTO l'art. 32 comma 1 e 2 della L.R. che definisce il canile rifugio come la struttura a cui afferiscono i cani provenienti dal canile sanitario e già identificati, al termine del suddetto periodo di osservazione; il canile rifugio riceve inoltre i cani non restituiti ai responsabili e i cani ceduti ai sensi dell'articolo 28, ed altri soggetti non catturati come vaganti ma bisognosi di custodia temporanea;

VISTO l'art. 32 comma 8 della L.R. in cui si stabilisce che i Comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale non dispone di un canile sanitario in cui accogliere e tutelare i cani vaganti comunque catturati né di un canile rifugio in cui ospitare i cani provenienti dal canile sanitario in attesa di collocamento;

PRESO ATTO che l'Associazione U.N.A. di Poggibonsi, dispone di un canile in loc. Drove, gestito dalla stessa Associazione, nel Comune di Poggibonsi, atto ad effettuare il servizio di custodia e mantenimento cani, in particolare con funzioni di canile sanitario e di canile rifugio;

ATTESO che l'Associazione UNA è iscritta all'Albo Regionale del Volontariato – sezione di Siena, previsto nell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, con Decreto n. 60.290 del 23.11.2000 e iscritto nel Registro persone giuridiche n. 210 (decreto n. 4.862 del 24.9.2002);

RILEVATO che L'Associazione UNA dispone di proprie risorse finanziarie e ha dato disponibilità a proseguire, tramite nuova convenzione, lo svolgimento dell'attività di tutela del randagismo del Comune di San Gimignano;

VISTO l'art. 1, comma 2 della L.R. con cui la Giunta regionale valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;

VISTO l'art. 30 della L.R. che stabilisce che le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio, devono essere accreditate dall'azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge e secondo le procedure previste dal regolamento di cui al DPGR 38R/2011;

VISTO l'art. 12 del DPGR 38R/2011 secondo cui l'Azienda USL rilascia l'accreditamento del canile sanitario e del canile rifugio previa attestazione della sussistenza delle condizioni ivi previste riguardanti il possesso del nulla-osta di cui all'articolo 24 del DPR 320/54 e la sussistenza dei requisiti elencati nell'allegato C al DPGR 38R/2011;

EVIDENZIATO che l'Associazione UNA è accreditata dall'Azienda USL come canile sanitario e canile rifugio;

VISTO l'art. 31 comma 6 e 32, comma 5 della L.R. nonché il regolamento di cui al DPGR 38R/2011 che stabiliscono la dotazione minima strutturale e le caratteristiche costruttive del canile sanitario e del canile rifugio;

VISTO l'art. 31 con cui si stabilisce altresì che sia svolto dall'azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria dei cani in entrata al canile sanitario per un periodo massimo di sessanta giorni prima del trasferimento al canile rifugio;

DATO ATTO che i cani presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani;

PRESO ATTO che i Comuni sono tenuti a garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani e l'implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet;

VISTO altresì l'art. 28 secondo cui il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio;

VISTO l'Art. 11, comma 2 del DPGR 38R/2011 secondo cui il comune definisce i limiti e le modalità di partecipazione da parte del responsabile del cane ceduto al comune alle spese di mantenimento dell'animale;

RICORDATO l'art. 10 comma 5 secondo cui i cani vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di canile rifugio non possono essere destinati alla sperimentazione;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante Istituzione del servizio sanitario nazionale;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189 recante Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi del Territorio e Ambiente ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1) di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione, che disciplina la gestione del randagismo dei cani fra il Comune di San Gimignano e l'Associazione UNA per l'anni 2020/2021 prorogabile al 2022 agli stessi prezzi patti e condizioni;

2) di dare atto che la convenzione in oggetto avrà durata di anni 2 (due) anni sino al 31/12/2024 prorogabile di un ulteriore anno;

3) di dare atto che la convenzione prevede annualmente oneri a carico del Comune di San Gimignano per l'importo annuo di €. 13.000,00 per complessivi di € 39.000,00 quale rimborso forfetario per le spese sostenute dall'Associazione UNA di Poggibonsi nello svolgimento delle attività di cui alla convenzione;

4) di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari e al Responsabile del Settore Servizi per il Territorio e Ambiente di adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio sopra menzionato con la Provincia di Siena;

5) di autorizzare ad intervenire, in nome e per conto del Comune di San Gimignano per la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Ambiente;

6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva favorevole ed unanime, al fine di consentire l'attuazione della convenzione già dal 01/01/2023.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario  
GAMBERUCCI MARIO

Rep. N.

**COMUNE DI SAN GIMIGNANO**

**PROVINCIA DI SIENA**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI TRA IL**

**COMUNE DI SAN GIMIGNANO E L'ASSOCIAZIONE U.N.A. DI POGGIBONSI**

L'anno \_\_\_\_\_ e questo di \_\_\_\_\_ del mese

di \_\_\_\_\_ in San Gimignano, con la presente convenzione

da tenere e valere nei modi di legge, nella sede del Palazzo

Comunale;

**TRA**

- Ing. Valentina Perrone, nato a Empoli il 21/12/1980 ,

domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale

dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma

nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e

Servizi del Territorio ai sensi dell'Art. 107, comma 3 del

D.Lgs. 267/2000, del Comune di San Gimignano, nonché in virtù

della Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del

14/11/2019;

**E**

- Lucia Brogi, nata a Monticiano, il 22/07/1937, la quale

dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma

nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante

dell'Associazione U.N.A. (Uomo -Natura - Animali) di

Poggibonsi, (C.F. 91002500527), con sede a Poggibonsi,

Galleria Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21, iscritta al

Registro regionale delle organizzazioni del volontariato, ex art. 4 Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28, con Decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Siena n. 60290 del 23 novembre 2000,

**RICHIAMATI:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. del con la quale si approva la bozza di convenzione che disciplina la gestione del randagismo dei cani fra il Comune di san Gimignano e l'Associazione U.N.A. (Uomo - Natura - Animali) di Poggibonsi (SI) per gli anni 2020-2021 prorogabile al 2022 agli stessi prezzi patti e condizioni;

- la determinazione Dirigenziale n. del con la quale si affida il servizio di gestione dei cani randagi per gli anni 2023-2024 prorogabile al 2025 agli stessi prezzi patti e condizioni, con impegno di spesa a favore dell'Associazione U.N.A. (Uomo - Natura - Animali) di Poggibonsi (SI);

- il Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria";

- il Decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali", ed in particolare l'art. 3, che attribuisce ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla

protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio

zootecnico;

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio

sanitario nazionale, ed in particolare l'art. 32 "Funzioni di

igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria";

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di

animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

- la Legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il

divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego

degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non

autorizzate";

- la Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la

tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8

aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del

cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del

randagismo)" ed in particolare:

- art.1 comma 2, con cui la Giunta regionale valorizza il

ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese

sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi

regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli

animali;

- art.4 comma 1, lett. b), con cui si precisa che per

"responsabile di un animale" si intende il proprietario o

chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un

animale non di sua proprietà per un periodo determinato; il

rappresentante legale, qualora proprietario sia una persona giuridica; il sindaco per quanto previsto dal Decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1979”;

- art.9, con cui si stabilisce che è vietato sopprimere gli animali se non perché gravemente malati e incurabili o se ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone. La soppressione è effettuata in modo eutanasico. Provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

- art.10 comma 5, secondo cui i cani vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di canile rifugio non possono essere destinati alla sperimentazione;

- art.28 comma 1, secondo cui il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio;

- art.29 comma 1, secondo cui i comuni provvedono, con oneri a proprio carico, alla cattura di cani vaganti attivando un servizio appositamente finalizzato, ove possibile tramite i competenti servizi delle Aziende USL;

- art.30 comma 2, che stabilisce che le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi,



allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio,

devono essere accreditate dall'Azienda USL, sulla base dei

requisiti stabiliti dalla legge e secondo le procedure

previste dal regolamento di attuazione cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R;

- art.30 comma 3, garantisce la verifica della rispondenza ai

criteri di localizzazione, accreditamento e accessibilità di

cui al regolamento, l'appropriatezza dell'organizzazione del

servizio e la formazione degli operatori, al fine di

promuovere l'adozione dei cani;

- art.31 comma 1, che definisce il canile sanitario, come la

struttura a cui devono afferire tutti i cani catturati, o

comunque recuperati;

- art. 31 comma 2, con cui si stabilisce che sia svolto

dall'azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di

osservazione e profilassi sanitaria dei cani in entrata al

canile sanitario per un periodo massimo di sessanta giorni;

- art.31 comma 3, con cui si stabilisce che al termine del

periodo di osservazione e previa valutazione favorevole

dell'azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio;

- art.31 comma 4, secondo cui gli animali abbandonati sono

sottoposti a sterilizzazione obbligatoria eseguita da Medici

Veterinari;

- art.31 comma 5, con cui si stabilisce che i comuni

provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili

sanitari e, ove ciò non sia possibile, i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL o con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile;

- art.32 comma 1 e 2, che definisce il canile rifugio come la struttura a cui afferiscono i cani provenienti dal canile sanitario e già identificati, al termine del suddetto periodo di osservazione. Il canile rifugio riceve inoltre i cani non restituiti ai responsabili e i cani ceduti ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ed altri soggetti non catturati come vaganti ma bisognosi di custodia temporanea;

- art.32 comma 3, con cui si stabilisce che presso il canile rifugio è garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella forma di reperibilità per i cani custoditi;

- art.32 comma 4, con cui si prevede che il titolare delle funzioni di assistenza è un medico veterinario, che provvede anche all'aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico degli animali ed è responsabile della gestione dei farmaci;

- art.32 comma 8 in cui si stabilisce che i comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti

con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), ed in particolare:

- art.4 "Accertamento della pericolosità dell'animale (art. 9 l.r. 59/2009);

-art.11 "Cessione del cane al canile rifugio (art. 28 l.r. 59/2009);

- art.12 "Requisiti e procedure di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio (art. 30 l.r. 59/2009)";

RICORDATO che i cani morsicatori sottoposti alle speciali procedure previste dall'art. 23 della Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 sono esclusi dalla presente convenzione, salvo quanto previsto dal DPR 320/54 art.86, relativamente al periodo di isolamento e osservazione di 10 giorni presso il Canile Sanitario in alternativa all'osservazione a domicilio che può essere autorizzata ai sensi dello stesso DPR.

VISTO l'art. 650 del codice penale;

PREMESSO CHE:

- il Comune di San Gimignano non dispone di un canile

sanitario in cui accogliere e tutelare i cani vaganti comunque  
catturati;

- il Comune di San Gimignano non dispone altresì di un canile  
rifugio in cui ospitare i cani provenienti dal canile  
sanitario in attesa di collocamento;

- l'Associazione U.N.A. di Poggibonsi dispone di un canile in  
località Gavignano - Drove, nel Comune di Poggibonsi, gestito  
dalla stessa Associazione, atto ad effettuare il servizio di  
custodia e mantenimento cani, in particolare con funzioni di  
canile sanitario e di canile rifugio;

- l'Associazione U.N.A. è proprietaria del terreno, recintato  
con rete metallica, su cui sorge il canile, posto nel Comune  
di Poggibonsi in località Gavignano - Drove;

- l'Associazione U.N.A. è iscritta al Registro regionale delle  
organizzazioni di volontariato, previsto dall'art. 4 della  
Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e s.m.i., con Decreto n.  
60.290 del 23 novembre 2000 del Presidente  
dell'Amministrazione Provinciale di Siena;

- l'Associazione U.N.A. è iscritta al Registro persone  
giuridiche private previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 10  
febbraio 2000 n.361, con Decreto n. 4.862 del 24 settembre  
2002, numero di iscrizione 210;

- l'Associazione U.N.A. è in possesso dell'Autorizzazione  
sanitaria del 2 marzo 2009, n. prot. 6.989, rilasciata dal  
Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 24 del Decreto

Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320

"Regolamento di polizia veterinaria";

- l'Associazione U.N.A. è in possesso dell'Autorizzazione

Unica Ambientale come da decreto della Regione Toscana n.

11409 del 2/8/2017 e da Provvedimento conclusivo n. 096/17 del

20/9/2017 del Comune di Poggibonsi ;

- l'Associazione U.N.A. è in possesso dell'Accreditamento per

il canile sanitario, di cui alla nota del 18 settembre 2013,

prot. n. 53412, e dell'Accreditamento per il canile rifugio,

di cui alla nota del 18 settembre 2013, prot. n. 53411,

rilasciati entrambi dalla Azienda USL 7, sulla base dei

requisiti stabiliti dalla Legge regionale 20 ottobre 2009, n.

59 e secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011,

n. 38/R;

- l'Associazione U.N.A dispone di proprie risorse finanziarie;

- l'Associazione U.N.A dispone di apposita convenzione con

Medico Veterinario iscritto all'Ordine provinciale dei Medici

Veterinari di Siena, per l'incarico di Responsabile sanitario

del Canile rifugio. Il medesimo Medico Veterinario garantisce

in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella forma di

reperibilità per i cani custoditi, nonché la verifica

dell'aggiornamento del registro obbligatorio di carico e

scarico degli animali, alla cui regolare tenuta provvede

l'Associazione medesima. Il Veterinario è altresì responsabile

della gestione dei farmaci;

- l'Azienda USL è l'organo gestore dell'anagrafe canina ed effettuerà i compiti in materia di randagismo dei cani che le sono attribuiti dalla Legge regionale n. 59 del 20 ottobre 2009, nonché dal Decreto del Presidente Giunta Regionale, 4 agosto 2011, n. 38/R.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

**Art. 1 - L' Amministrazione Comunale**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle norme in premessa richiamate e secondo le modalità specificate negli articoli successivi, il Comune di San Gimignano:

a) assicura la cattura dei cani vaganti o randagi, con oneri a proprio carico, tramite l'Azienda U.S.L. o proprio incaricato;

b) rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio;

c) provvede alle necessità degli animali ospiti del canile sanitario tramite la presente convenzione con l'Associazione U.N.A. mentre l'Azienda U.S.L. svolgerà, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni;

d) assicura la microchippatura dei cani non identificati e la contestuale iscrizione nell'anagrafe canina;

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | e) provvede alla conduzione del canile rifugio tramite la presente convenzione con Associazione U.N.A.;   |  |
|  | f) assicura gli interventi e le terapie necessarie per curare le patologie in atto per i cani introdotti nel canile rifugio, con spese a proprio carico, mediante apposita convenzione che l'Associazione U.N.A. ha stipulato con un Medico Veterinario iscritto all'Ordine provinciale dei Medici Veterinari di Siena; |  |
|  | g) assicura la sterilizzazione dei cani presenti nel canile rifugio mediante il Medico Veterinario di cui al punto f);  |  |
|  | h) si impegna a svolgere propaganda zoofila ed educativa nell'ottica di prevenire ed arginare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo;   |  |
|  | i) assicura la capacità di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;  |  |
|  | j) garantisce attività che aumentino l'adottabilità dei cani e l'implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet;   |  |
|  | k) gestisce la consegna dei cani al canile rifugio nel caso in cui il responsabile di un cane, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale.   |  |
|  |   |  |

**Art. 2 - Competenze dell'Associazione U.N.A.**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle norme in premessa richiamate e secondo le modalità specificate negli articoli successivi, l'Associazione U.N.A., nell'ambito della presente convenzione, provvede a:

a) mettere a disposizione la propria struttura di cui in premessa quale struttura di canile sanitario e di canile rifugio per il mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio del Comune di San Gimignano;

b) garantire il mantenimento dei requisiti richiesti dalla Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 e dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R, per l'accreditamento del canile sanitario e del canile rifugio;

c) accogliere presso il canile sanitario i cani vaganti catturati dall'Azienda U.S.L. o dall'incaricato dal Comune di San Gimignano;

d) accogliere presso il canile rifugio i cani provenienti dal canile sanitario e già identificati, al termine del periodo di osservazione, i cani non restituiti ai responsabili ai sensi dell'art. 31 comma 3, i cani ceduti ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ed altri soggetti non catturati come vaganti ma bisognosi di custodia temporanea;

e) garantire la custodia e il mantenimento dei cani ricoverati nel canile rifugio e la loro assistenza sanitaria mediante



convenzione stipulata con un Medico Veterinario iscritto

all'Ordine provinciale dei Medici Veterinari di competenza;

f) collaborare con gli addetti del servizio veterinario

durante le visite, le cure e l'effettuazione delle profilassi

nel canile sanitario di cui garantisce l'accesso;

g) annotare sul registro di carico e scarico le informazioni

relative a ciascun cane ospitato nel canile;

h) garantire il controllo della riproduzione dei cani ospiti

del canile rifugio nonché la sterilizzazione degli stessi

prima dell'adozione;

i) garantire l'apertura al pubblico del canile rifugio;

j) incentivare l'affidamento temporaneo e l'adozione dei cani

ospiti del canile rifugio;

k) svolgere propaganda zoofila ed educativa finalizzata sia

allo sviluppo della sensibilità, rispetto ed amore nei

confronti del mondo animale.

2. L'Associazione U.N.A. si impegna nell'assunzione dell'onere

delle spese generali di gestione del canile.

3. L'Associazione U.N.A. si impegna altresì ad espletare gli

adempimenti di cui alla presente convenzione con diligenza ed

efficacia, garantendo l'espletamento della propria attività

durante l'intero periodo di vigenza della presente

convenzione, mediante l'utilizzo di proprio personale

volontario, del quale dichiara di assumersi autonomamente e

direttamente la gestione con oneri ad esclusivo proprio

carico, e sollevando il Comune di San Gimignano da ogni onere o responsabilità al riguardo. Ugualmente l'Associazione UNA dichiara di assumersi ogni onere e/o responsabilità in relazione al personale che dovesse eventualmente prestare all'interno del canile la propria attività a titolo oneroso, impegnandosi comunque ad agire nel rispetto della normativa vigente in materia e sollevando il Comune di San Gimignano da ogni responsabilità al riguardo.

4. L'Associazione U.N.A. si assume ogni responsabilità per eventuali danni che potessero a chiunque derivare da qualsiasi azione posta in essere dai cani ospitati all'interno del canile.

5. L'Associazione U.N.A. dichiara che il personale volontario è assicurato contro gli infortuni con polizza Sara Assicurazioni -----, nonché per responsabilità civile verso terzi e **per** responsabilità civile operatore con polizza Sara Assicurazioni n. -----, con massimale di € ----- ciascuno.

**Art. 3 - Servizio di cattura e restituzione al proprietario**

1. La cattura dei cani vaganti è attuata dal Comune di San Gimignano con oneri a proprio carico, tramite l'Azienda USL o proprio incaricato;

2. L'Associazione U.N.A. riceve una copia del verbale di cattura da parte degli operatori incaricati. Il verbale indicherà il giorno della segnalazione, il giorno della

cattura, il numero di microchip e/o tatuaggio, il nominativo dell'Operatore Tecnico che ha eseguito l'intervento, il luogo del Comune di San Gimignano ove è stato trovato il cane.

3. I cani vaganti catturati che già presentino l'identificazione ma non vengono reclamati nell'immediatezza dal legittimo proprietario, sia quelli privi di identificazione al momento della cattura saranno condotti senza indugio al canile sanitario e posti sotto la custodia dell'Associazione UNA, che sarà la sola legittimata a restituire i cani agli aventi diritto.

4. L'Associazione U.N.A. non restituirà i cani ospiti del canile sanitario senza le certificazioni ufficiali che il proprietario/detentore o delegato dovranno esibire per ottenere la restituzione del cane stesso.

5. I cani non muniti di identificazione al momento della cattura sono ospitati presso il canile sanitario e sono sottoposti a microchippatura e contestuale iscrizione nell'anagrafe canina a nome del Comune di San Gimignano e rimangono sotto la custodia dell'Associazione U.N.A fino a quando non vengano dichiarati affidabili e quindi ceduti all'Associazione U.N.A. che li custodirà nel canile rifugio, con l'obbligo per detta associazione di adoperarsi fattivamente per trovare loro una idonea adozione.

#### **Art. 4 - Registro di carico e scarico**

1. L'Associazione U.N.A. provvede alla regolare tenuta,

eventualmente anche mediante supporto informatico, di un registro di carico e scarico dal quale dovrà risultare per ciascun cane: la data ed il numero del verbale di cattura (o di sequestro) e quella di aggregamento al canile sanitario, la provenienza, gli estremi di iscrizione all'anagrafe canina indicati secondo la legislazione vigente, le profilassi effettuate, la data di uscita e la destinazione dell'animale. Il medico veterinario titolare delle funzioni di assistenza del canile rifugio verifica l'aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali da parte dell'Associazione.

2. Con cadenza annuale l'Associazione U.N.A. invia al Comune un resoconto che indichi il numero dei cani pervenuti al canile sanitario, di quelli restituiti al proprietario, di quelli dati in adozione e di quelli comunque deceduti (con indicazione della causa del decesso).

3. L'Associazione U.N.A., producendo o ricevendo dalla Azienda USL i dati relativi all'anagrafe canina, ne diviene titolare ai sensi D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni, e si impegna a trattarli con procedure adeguate a tutelare la riservatezza degli interessati e la sicurezza dei dati medesimi.

#### **Art. 5 - Canile sanitario**

1. L'Associazione U.N.A. si impegna a garantire presso il canile sanitario del quale è proprietaria e in cui devono

afferire tutti i cani catturati o comunque recuperati:

a) l'accoglienza dei cani catturati nel territorio del Comune di San Gimignano;

b) la custodia e mantenimento dei cani ricoverati mediante somministrazione di alimenti e pulizia dei locali, dei box, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie in materia e nell'ottica di garantire il benessere degli animali;

c) la collaborazione, per quanto di competenza, con gli addetti del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. durante le visite, le cure e l'effettuazione delle profilassi.

2. A tal fine l'Associazione U.N.A. garantisce l'accesso 24 ore su 24 per la collocazione dei cani vaganti catturati, esclusivamente mediante l'utilizzo degli appositi box destinati alla prima accoglienza che fanno parte del canile sanitario.

3. L'Associazione UNA garantisce l'accesso ai Medici Veterinari dell'Azienda USL al canile sanitario al fine di effettuare, con oneri a carico di detta Azienda, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria dei cani in entrata al canile sanitario per un periodo massimo di sessanta giorni. Durante il periodo di permanenza dei cani nel canile sanitario le visite veterinarie e gli interventi previsti per la profilassi sanitaria, sono effettuati dai Medici Veterinari dell'Azienda USL, con oneri a proprio carico e con la collaborazione, ove occorra, dei volontari dell'Associazione.

4. I farmaci ed i supporti medicali occorrenti per la profilassi sanitaria prevista per i cani durante la permanenza nel canile sanitario sono a carico dell'Azienda USL.

5. Eventuali terapie e interventi necessari alla cura dei cani e diversi dalla profilassi sanitaria saranno assicurati dal Comune di San Gimignano con oneri a proprio carico che garantiscono l'assistenza di medici veterinari individuati tramite apposita convenzione;

6. Al termine del periodo di osservazione e previa valutazione favorevole dell'Azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio.

#### **Art. 6 - Canile rifugio**

1. Al canile rifugio afferiscono i cani provenienti dal canile sanitario già identificati al termine del periodo di osservazione. Il canile rifugio riceve inoltre i cani non reclamati dai responsabili ai sensi dell'art. 31, comma 3 e i cani ceduti ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59, ed altri soggetti non catturati come vaganti ma bisognosi di custodia temporanea.

2. L'Associazione U.N.A. si impegna a garantire presso il canile rifugio del quale è proprietaria:

a) la custodia e mantenimento dei cani ricoverati all'interno del canile rifugio, mediante somministrazione di alimenti e pulizia dei locali, dei box, nel rispetto delle vigenti norme

sanitarie in materia e nell'ottica di garantire il benessere degli animali;

b) il servizio di assistenza veterinaria in via ordinaria e d'urgenza mediante convenzione stipulata con un Medico Veterinario iscritto all'Ordine provinciale dei Medici Veterinari di Siena. Il medico veterinario, titolare delle suddette funzioni di assistenza sanitaria nella forma della reperibilità per i cani custoditi presso il canile rifugio è responsabile altresì della gestione dei farmaci e della verifica dell'aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali.

c) il controllo della procreazione dei cani ospiti mediante custodia in box separati e la sterilizzazione dei cani prima della loro adozione.

3. I cani presenti presso il canile rifugio sono sottoposti all'intervento di sterilizzazione obbligatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2 della Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59. Gli interventi sono assicurati dall'Associazione U.N.A, che provvede avvalendosi del Medico Veterinario iscritto all'Ordine provinciale dei Medici Veterinari di Siena, titolare della convenzione per l'incarico di Responsabile sanitario del canile rifugio.

4. L'apertura al pubblico del canile rifugio è fissata, di norma e salvo imprevedibili esigenze organizzative, tutti i giorni della settimana, con il seguente orario: giorni feriali

dalle ore 9:00 alle ore 12:00; giorni festivi dalle 9:00 alle 11:00. L'orario di apertura al pubblico deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura.

**Art. 7 - Affidamenti temporanei e adozioni**

1. Durante i primi sessanta giorni dalla cattura i cani, previa valutazione sanitaria favorevole da parte dell'Azienda USL, potranno essere dati esclusivamente in affidamento temporaneo a persone che offrano garanzie di buon trattamento. La loro eventuale cessione definitiva in proprietà potrà essere effettuata solo dopo che sia trascorso il suddetto periodo di osservazione e previa effettuazione dei controlli da parte dell'Associazione U.N.A. La cessione dei cani sarà comunicata al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.

2. In ogni caso la cessione dei cani in proprietà deve essere preceduta da un adeguato periodo di affidamento temporaneo teso a verificare il corretto rapporto di convivenza fra animale e nuovo proprietario.

3. L'Associazione U.N.A. si impegna alla cessione gratuita in affidamento ed in proprietà dei cani nei confronti di privati che diano garanzie di buon trattamento, a norma dell'art. 2, comma quinto, Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", con garanzia di non effettuare alcun commercio di animali.

4. L'Associazione U.N.A. si impegna altresì all'effettuazione



di verifiche successive all'affidamento per riscontrare che i cani ceduti siano mantenuti in buone condizioni, segnalando ove occorra, eventuali situazioni di maltrattamento agli organi preposti istituzionalmente al controllo per i provvedimenti di loro competenza.

5. Il Comune di San Gimignano e l'Associazione U.N.A. si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a svolgere propaganda zoofila ed educativa finalizzata sia allo sviluppo della sensibilità, rispetto ed amore nei confronti del mondo animale, sia allo sviluppo di una cultura protezionistica che riconosca come necessità la sterilizzazione dei soggetti non destinati specificatamente alla riproduzione, nell'ottica di prevenire ed arginare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo.

6. Il Comune di San Gimignano si impegna ad incentivare l'adozione dei cani anche attraverso la pubblicazione di apposite pagine sul proprio sito internet concordate con l'Associazione.

#### **Art. 8 - Contributo e durata della Convenzione**

1. La presente convenzione avrà validità di due anni con termine il 31/12/2024 prorogabile al 2025 agli stessi prezzi patti e condizioni;

2. Per le attività della presente convenzione, il Comune di San Gimignano corrisponderà all'Associazione un contributo onnicomprensivo annuo pari ad € 13.000,00. Detta cifra verrà

corrisposta con contestuale presentazione da parte

dell'associazione U.N.A. del resoconto delle attività svolte e

delle spese sostenute, con la seguente tempistica: a) €

6.500,00 (seimilacinquecento/00) entro il 30/6; b) € 6.500,00

(seimilacinquecento/00) entro il 31/12.

3. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che nessuna

ulteriore somma, oltre quella sopra pattuita, sarà dovuta dal

Comune di San Gimignano all'Associazione U.N.A. .

#### **Art. 9 - Cessione del cane al Comune per gravi motivi**

1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina

regionale, nel caso in cui per gravi motivi sia

impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far

domanda al Sindaco del Comune di residenza per

l'autorizzazione a consegnare il cane al canile rifugio ai

sensi dell'art. 28 della Legge regionale 20 ottobre 2009, n.

59.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28 sono considerati

gravi motivi che impediscono al proprietario di tenere presso

di sé il cane i seguenti: malattia, sfratto, separazione dei

coniugi, decesso, lavoro distante, stato di povertà.

3. La domanda di cessione del cane al canile rifugio è

presentata al comune di San Gimignano e contiene l'indicazione

dei gravi motivi di impedimento opportunamente documentati. Il

comune ha facoltà di richiedere informazioni integrative ai

fini della valutazione della sussistenza dei requisiti

previsti dalla citata legge regionale e sentito il parere dell'Associazione U.N.A.. Il cane che viene ceduto al canile deve essere stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il protocollo sanitario, al trattamento profilattico contro l'echinococcosi e al prelievo negativo per Leishmaniosi a cura del proprietario che ha avanzato la richiesta.

4. Secondo quanto previsto dall'Art. 11, comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R, il comune, caso per caso, può stabilire l'applicazione del versamento di una quota forfettaria a favore dell'Associazione U.N.A. da parte del responsabile del cane a titolo di compartecipazione alle spese di mantenimento dell'animale ceduto presso il canile rifugio.

5. Una volta ottenuta l'autorizzazione del comune la consegna del cane al canile rifugio avviene a cura e spese del proprietario.

6. Sono esclusi dalla presente procedura i cani morsicatori e i cani identificati a rischio potenziale elevato per l'incolumità a persone e altri animali per la gestione dei quali si rimanda a quanto previsto dall'art. 23 della Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59.

**Art. 10 - Cani morsicatori e cani a rischio potenziale elevato**

1. I cani dichiarati a rischio potenziale elevato secondo quanto previsto dall'art. 23 della possono essere affidati al canile rifugio ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo

solo previo parere positivo dell'Associazione U.N.A. che, caso per caso, valuta se sussistano le condizioni di custodia del cane nella piena garanzia dell'incolumità del personale dell'associazione e degli altri animali ospiti del canile.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 86 del DPR 320/54, per i cani morsicatori può essere autorizzato il periodo di isolamento e osservazione di 10 giorni presso il canile sanitario in alternativa all'osservazione a domicilio, sentito il parere dell'Associazione che, caso per caso, valuta se sussistano le condizioni di custodia del cane nella piena garanzia dell'incolumità del personale dell'associazione e degli altri animali ospiti del canile.

**Art. 11 - Spese di registrazione dell'atto e norme finali**

1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 prorogabile al 2025 agli stessi prezzi patti e condizioni. In caso di emanazione di nuove norme statali e regionali in materia le parti si impegnano ad apportare le variazioni alla presente convenzione che si rendessero necessarie.

2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno tre mesi, qualora non venga adempiuto a quanto previsto nel presente atto o per motivi di una parte.

In caso di disaccordo vi provvederà il Presidente del Tribunale di Siena. 3. Per accordo tra le parti il presente atto, stipulato nella forma di scrittura privata, non viene

registrato. Sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte che ne farà richiesta. L'atto presente viene posto in essere in esenzione all'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis, Allegato B, del D.P.R. n. 642/72.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

5. Per le controversie relative all'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Siena.

6. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, il Comune di San Gimignano informa l'Associazione U.N.A. che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in vigore.

7. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali, il Comune informa che i dati relativi all'Associazione U.N.A. saranno trattati, nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto Regolamento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in vigore e saranno resi pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza comunicati agli Enti preposti al controllo. L'Associazione dà al Comune

il proprio consenso al trattamento.

Titolare del trattamento è il Comune di San Gimignano;

responsabile del suddetto trattamento è l'Ing. Valentina

Perrone Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il

Territorio.

L'informativa completa è reperibile sul sito dell'Ente

all'indirizzo:

<https://www.comune.sangimignano.si.it/it/guida-ai-servizi/urp/>

[privacy](https://www.comune.sangimignano.si.it/it/guida-ai-servizi/urp/privacy).

8. Entro due mesi dalla scadenza della convenzione, tenuto

conto delle verifiche e valutazioni del servizio svolto, il

Comune di San Gimignano si riserva la facoltà di proporre

all'Associazione U.N.A. il rinnovo del contratto stesso per un

periodo pari alla durata della presente convenzione,

constatata l'accettazione da parte dell'Associazione.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Comune di San Gimignano: Ing. Valentina Perrone

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Per l'Associazione U.N.A. di Poggibonsi: Sig.ra Lucia Brogi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## PROVINCIA DI SIENA

---

### SERVIZIO AMBIENTE

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1292/2022 del SERVIZIO AMBIENTE ad oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E L'ASSOCIAZIONE U.N.A. DI POGGIBONSI PER GLI ANNI 2023-2024.- APPROVAZIONE. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

14/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
(PERRONE VALENTINA)  
con firma digitale



**COMUNE DI SAN GIMIGNANO**  
**PROVINCIA DI SIENA**

**SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 1292/2022 ad oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E L'ASSOCIAZIONE U.N.A. DI POGGIBONSI PER GLI ANNI 2023-2024.- APPROVAZIONE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

15/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
(GAMBERUCCI MARIO)  
con firma digitale





# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## Provincia di Siena

### Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 228 del 30/12/2022

AMBIENTE

**Oggetto:** SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E L'ASSOCIAZIONE U.N.A. DI POGGIBONSI PER GLI ANNI 2023-2024 - APPROVAZIONE..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 02/01/2023

Il Responsabile della Pubblicazione  
(GAMBERUCCI MARIO)  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



**COMUNE DI SAN GIMIGNANO**  
Provincia di Siena

**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 228 del 30/12/2022**

AMBIENTE

**Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RANDAGISMO DEI  
CANI TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E L'ASSOCIAZIONE U.N.A. DI  
POGGIBONSI PER GLI ANNI 2023-2024 - APPROVAZIONE..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/01/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
COPPOLA ELEONORA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# **COMUNE DI SAN GIMIGNANO**

## **Provincia di Siena**

### **Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 228 del 30/12/2022**

**Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E L'ASSOCIAZIONE U.N.A. DI POGGIBONSI PER GLI ANNI 2023-2024 - APPROVAZIONE..**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 02/01/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 19/01/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
COPPOLA ELEONORA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)